

ORIGINALE



# CITTÀ DI CASTELVETRANO

Provincia di Trapani



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 348 del 08 AGO, 2014

**OGGETTO:** Rinnovo Convenzione con la Casa di Riposo "T. Lucentini" di Castelvetrano.

L'anno duemila quattordici il giorno otto del mese di Agosto in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. Felice Junior Errante nella sua qualità di

SINDACO e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

ERRANTE Felice Junior

CALCARA Paolo

LOMBARDO Francesco

FAZZINO Vito RIZZO GIUSEPPE

CASTELLANO Maria Rosa

CAMPAGNA Marco Salvatore

CENTONZE Antonino

-- Sindaco

-- Assessore

-- Assessore

-- Assessore

-- Assessore

-- Assessore

-- Assessore

pres.	ass.
X	
	X
X	
X	
X	
X	
	X

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Livio Elia Maggio.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, modificata con L.R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

## **LA GIUNTA MUNICIPALE**

### **PREMESSO:**

**CHE** la legge regionale n. 22/1986, agli art. 20 e 23, ha disciplinato il regime convenzionale in ordine ai servizi sociali che non sono gestiti in forma diretta;

**CHE** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 4 giugno 1996 e la conseguente Circolare dell'Assessorato agli Enti Locali n. 8/1996 hanno definito gli schemi di convenzione-tipo, distinti per tipologia di utenza, che i Comuni dell'Isola devono seguire per disciplinare i rapporti con gli enti assistenziali;

**CHE**, ai sensi della suddetta L.R. n. 22/86, la competenza ad approvare le convenzioni in materia socio-assistenziale è attribuita alla Giunta;

**CONSIDERATO** che lo schema di convenzione con Casa di Riposo "T. Lucentini" di Castelvetro, approvato con delibera n. 20 del 22/01/2013 G.M., è scaduto;

**VISTA** la nuova proposta di convenzione presentata dalla Casa di Riposo "T. Lucentini" di Castelvetro, con sede legale in Castelvetro in via XX Settembre n. 37 con decorrenza dal 22/01/2014;

**CONSIDERATO** che tale convenzione ha la durata di anni uno;

**PRESO ATTO** che alla scadenza si potrà procedere al suo rinnovo;

**RITENUTA** la suddetta proposta di convenzione conforme allo schema di convenzione-tipo, categoria Casa di Riposo per Anziani, di cui al Decreto del Presidente della Regione Siciliana 4 giugno 1996;

**TENUTO CONTO** che l'Istituto in oggetto risulta iscritto all'albo regionale, tipologia Casa di Riposo;

**CONSIDERATA** la necessità dell'adozione dei provvedimenti consequenziali alla presente deliberazione da parte del Settore competente, dando atto che trattasi di spesa obbligatoria per legge, al fine di dare attuazione, sotto il profilo gestionale, alla volontà dell'Amministrazione Comunale.

**RICONOSCIUTA** la propria competenza;  
con voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge,

## **DELIBERA**

- 1) **APPROVARE** lo schema di convenzione presentato dalla Casa di Riposo "T. Lucentini" di Castelvetro, in quanto conforme alla direttiva del Presidente della Regione Siciliana 4 giugno 1996;
- 2) **DARE MANDATO** al Direttore del Settore competente per l'adozione dei provvedimenti consequenziali alla presente deliberazione, compresa la sua finanziabilità con le risorse del Redigendo Bilancio 2014.

Dichiarare con separata votazione unanime la presente deliberazione l. E. ai sensi dell'art. 12 II° comma della L. R. n. 44/91.

COMUNE DI CASTELVETRANO  
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

POSTA IN ARRIVO

PROT N 2888

DEL 17 LUG. 2014

I.P.A.B.

CASA DI OSPITALITÀ PER INDIGENTI

**"TOMMASO LUCENTINI"**

91022 CASTELVETRANO (TP)

Tel. 0924/89062 E-mail ipablucentini@gmail.com

COMUNE DI CASTELVETRANO

17 LUG. 2014

Prot. N. 30459

Prot. n. 342 del 06/06/2014

Al Sig. Sindaco  
del Comune di

Castelvetrano

**Oggetto:** *Richiesta servizi sanitari notturni a decurtazione rette ricovero a vostro carico.*

Come è ben noto questa I.P.A.B., Casa di Ospitalità "Tommaso Lucentini" di Castelvetrano, a causa della concorrenza di servizi di assistenza agli anziani offerti da privati - le cosiddette "Badanti" - e di una perdita di competitività nel servizio prestato, negli ultimi anni ha visto una diminuzione degli anziani ospiti ed ad oggi fornisce ospitalità solo a n.12 anziani. Inoltre la stessa I.P.A.B. attualmente è gravata di un notevole debito (per la quasi totalità nei confronti del personale in servizio presso questa Ipab), che non gli consente di effettuare alcuna operazione finanziaria.

Per gestire la Casa di Ospitalità questa I.P.A.B., oltre al personale di ruolo, si è avvalsa di n.5 operatori assunti a tempo determinato. L'assunzione di questi operatori serviva anche a garantire la sorveglianza e l'assistenza socio-sanitaria notturna.


Per quanto sopra comunica che si dichiara disponibile a ridurre le rette a vostro carico, qualora codesta Amministrazione Comunale, con associazione di volontariato e simili, garantirà il servizio di sorveglianza e assistenza socio-sanitaria nelle ore notturne sotto le direttive di questo Istituto.

Alla luce di quanto sopra, si allega nuovo schema di convenzione tra questa I.P.A.B. e codesta Amministrazione Comunale.

In tale schema di convenzione rispetto alla precedente convenzione stipulata si evidenzia che le modifiche apportate riguardano il servizio di sorveglianza e assistenza socio-sanitaria notturna che resta in capo a codesta Amministrazione.

Certo di un vostro sollecito riscontro, si porgono distinti saluti.

Il Commissario Straordinario  
(Dott. Ing. *Mandina* Ferdinando)



**CONVENZIONE**

PER LA GESTIONE 2014/2015

CASA DI OSPITALITÀ "Tommaso Lucentini"

CASTELVETRANO - Cod. Fisc. 8100079 081 6

(conforme all'allegato F del D.P.R.S. 4 giugno 1996  
pubblicato sulla G.U.R.S. 10 agosto 1996, n. 40)

L'anno Duemilaquattordici il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nei locali siti nel  
Comune di Castelvetro.

TRA

l'Amministrazione Comunale di Castelvetro, d'ora in avanti designata con il termine «A.C.», legalmente rappresentata dal Sig. *Giuseppe Barresi*, Dirigente del Settore Servizi Sociali, domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Castelvetro,

E

la Casa di Ospitalità "Tommaso Lucentini" con sede in Castelvetro Via XX Settembre n.37 c.f. 81000790816, d'ora in avanti designata con il termine «Ente», iscritto all'albo regionale ex art. 26 legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 giusto procedimento del competente Assessorato regionale enti locali decreto n. 1867 del 11.04.2004 per svolgere attività assistenziale in favore di anziani nella Casa di riposo, rappresentata dal Dott. Ing. *Ferdinando Mandina*, nato a Marsala il 14 Febbraio 1958.

PREMESSO

- che l'A.C. in attuazione della legge regionale n. 22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;
- che nei confronti dei cittadini anziani soli e/o senza adeguato supporto familiare in condizioni di ridotta o non autosufficienza, che riconoscono nella struttura residenziale una maggiore tutela rispetto al proprio domicilio, l'A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita non inferiore a quella vissuta in precedenza, quale risposta ad una libera opzione espressa dagli stessi soggetti;
- che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale, inducono l'A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore degli anziani in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazione e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed ad una migliore qualità del servizio, attese le sempre più crescenti esigenze dell'utente anche di natura sanitaria;
- che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4° comma, lett. c), della legge regionale n. 22/86, nella legge n. 142/90, capo VIII, e nella legge regionale n. 48/91, art. 1.

1000

comma l, lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'ente prescelto;

- che nei confronti di anziani non assistibili a domicilio perchè esposti al rischio di abbandono, spesso dimessi da strutture ospedaliere o da altre residenze collettive perchè portatori di esiti invalidanti a causa di patologie cronico-degenerative ovvero psico-geriatriche, occorre garantire all'interno della struttura, in aggiunta alle prestazioni socio-assistenziali, prestazioni sanitarie o di rilievo sanitario ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 8 agosto 1985 avuto riguardo alla globalità dell'intervento rispetto ai bisogni espressi dall'utenza, fino a quando tali prestazioni non saranno assolte direttamente dalle UU.SS.LL. e ciò senza aggravii per la spesa comunale;
- che il predetto Ente si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificamente qualificato così come appresso indicato:

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1 - Oggetto ed utenza

L'A.C. si avvale delle prestazioni erogate dall'Ente per la gestione della Casa di riposo sita in Castelvetro, via XX Settembre n°37, in favore di persone anziane, parzialmente o non autosufficienti, residenti o con domicilio di soccorso nel Comune.

Il numero massimo di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti nel numero che verrà autorizzato di volta in volta con delibera di Giunta Municipale.

Possono essere accolte altresì persone in età adulta che per disabilità fisica o psichica non sono in grado di condurre una vita autonoma.

Le ammissioni fatte in proprio dall'ente, in aggiunta ai posti convenzionati, devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione regionale.

In nessun caso il comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero concordato, ad eccezione di singoli casi disposti dall'Autorità locale di P.S., ovvero autorizzati dall'A.C. in presenza di situazioni particolari che ne hanno determinato l'urgente accoglienza.

L'Ente si impegna a favorire la sistemazione nella stessa camera od alloggio di coppie o congiunti: si impegna altresì, nei limiti della capacità ricettiva, ad accogliere in forma temporanea e diurna, anziani autosufficienti e non, in relazione ad esigenze di rilievo tutelare, sociale e sanitario, per l'assenza o l'inidoneità della famiglia, accertata dal Servizio sociale comunale o dal giudice tutelare.

### Art. 2 - MODALITÀ DI AMMISSIONE

L'Ente si impegna ad accogliere ed assistere entro i limiti indicati dall'art. 1 gli anziani ed i soggetti affidati dall'Amministrazione comunale, anche attraverso le Circoscrizioni o ai sensi dell'art. 154 T.U.P.S. L'autorizzazione al ricovero è disposta dall'A.C. a seguito di domanda dell'interessato, dei familiari o di chi ne ha carico previo parere dell'Ufficio di servizio sociale comunale. L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, la durata presuntiva del ricovero, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorché refluenti nell'esercizio successivo.

L'iniziativa del ricovero può essere assunta dalle Direzioni sanitarie ospedaliere nel caso di soggetti non autosufficienti per i quali non può effettuarsi la dimissione per assenza di supporto familiare. In tal caso l'Ente è tenuto all'ammissione del soggetto e a darne comunicazione entro 24 ore all'Ufficio comunale competente, per l'avvio di urgenti accertamenti per l'eventuale ammissione del soggetto. È facoltà dell'A.C. dare motivato rigetto

della richiesta di ricovero entro le successive 24 ore, rimanendo comunque impregiudicato il diritto dell'Ente al rimborso della retta per i giorni di effettivo ricovero.

L'iniziativa del ricovero può essere assunta dallo stesso ente per situazioni di oggettiva ed urgente necessità che giustificano l'immediata ammissione del soggetto nella struttura convenzionata; in tal caso l'ente è tenuto a darne comunicazione entro 24 ore all'ufficio comunale competente, fornendo ogni notizia utile all'avvio di urgenti accertamenti per l'eventuale ammissione del soggetto all'assistenza. Rimane impregiudicata la facoltà del comune di dare motivato rigetto della richiesta nel termine delle successive 24 ore dalla comunicazione dell'ente, trascorso il quale compete il rimborso della retta a decorrere dalla data di effettivo ricovero.

Su segnalazione dell'Ufficio di servizio sociale, l'A.C. può procedere al ricovero immediato di soggetto in condizione di indigenza e di abbandono, mediante emissione di ordinanza di ricovero a firma del sindaco, che provvederà anche al conseguente atto di assunzione del relativo impegno di spesa.

L'ammissione avviene alle condizioni previste dalla presente convenzione ed è subordinata, comunque, all'assenso espresso dal soggetto o da chi ne ha la tutela anche in ordine alla scelta della struttura.

L'ente, accertata la regolarità dell'impegnativa, accoglie l'ospite dopo averne verificato, attraverso il proprio personale, la condizione complessiva, dandone, entro cinque giorni, comunicazione all'A.C., riportante anche il programma individuale di assistenza approntato dal responsabile della struttura, sulla scorta delle valutazioni degli operatori sociali e sanitari della struttura medesima.

Nel caso di ricovero di soggetti con prevalente patologia psichiatrica e/o demenza senile, l'A.C. per l'inserimento nella struttura residenziale dovrà avvalersi di preventivo parere del Servizio territoriale di tutela salute mentale dell'U.S.L. cui nel prosieguo l'ente dovrà fare costante riferimento a sostegno delle prestazioni di rispettiva competenza.

### Art. 3 - MODALITÀ D' DIMISSIONE

Alla dimissione dell'anziano o del soggetto ricoverato si può pervenire su disposizione dell'A.C. per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato il ricovero, ovvero per libera determinazione dello stesso soggetto ricoverato. A tutela di quest'ultimo, in caso di ricovero a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A.C. non consente la dimissione dell'assistito, con il conseguente diritto dell'Ente a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza.

In caso di dimissione su richiesta dell'ospite o su determinazione dell'A.C. l'ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno di effettiva dimissione, e nulla rilevando l'orario di allontanamento dall'istituto.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico-fisiche e sociali del soggetto, allo scopo di consentire all'A.C. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

### Art. 4 - MODALITÀ D'INTERVENTO

Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno, l'Ente si impegna:

- a mantenere in efficienza gli edifici, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività assistenziale;
- a garantire agli ospiti l'uso di camera ed unità alloggio (con non più di 4 letti - 2/3 per comunità alloggio) dotata di norma di servizio igienico indipendente, riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica anche per uso personale;

- a garantire - nel rispetto della tabella dietetica approvata dall'autorità sanitaria della quale l'istituto deve dotarsi, da esporre nei locali di cucina e nella sala da pranzo - una alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, su prescrizione sanitaria;
  - a stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e per responsabilità civile:
    - ad assicurare il controllo sanitario degli ospiti;
    - a garantire prestazioni riabilitative ed infermieristiche per gli ospiti che ne necessitano, sotto il controllo medico e con personale qualificato, utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così come regolato dal S.S.N.;
    - ad assicurare agli ospiti il servizio sociale professionale, il segretariato sociale, le attività socio-culturali e ricreative, l'igiene e cura personale, il servizio di lavanderia e stireria e quant'altro necessario per una serena permanenza in istituto;
    - ad assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli enti previdenziali;
    - a favorire l'organizzazione e la partecipazione, in collaborazione con l'A.C. e il volontariato, ad iniziative ricreative all'interno e all'esterno della struttura;
    - a predisporre una relazione programmatica sull'attività da svolgere annualmente;
    - a redigere per ciascun ospite un programma individualizzato di assistenza da verificare periodicamente con il concorso di tutti gli operatori coinvolti;
    - a riferire semestralmente: all'Ufficio di servizio sociale sullo stato dei soggetti ospiti, sulle loro condizioni psico-fisiche, sui rapporti con i familiari, sulle prospettive di regressione della condizione di bisogno anche ai fini di un'eventuale dimissione; all'Autorità sanitaria locale, per gli interventi rivolti ai non autosufficienti;
    - a relazione annualmente all'A.C. sull'attività complessiva svolta sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;
    - a favorire all'interno della struttura i rapporti degli ospiti con i propri familiari, amici e conoscenti;
    - a tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti: documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario; schede di anamnesi medico-psico-sociale da compilare all'ingresso in istituto e da aggiornare periodicamente.
- A nessun titolo l'Ente potrà richiedere agli ospiti o ai loro familiari somme per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

#### Art. 5 - PERSONALE

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'ente si impegna ad utilizzare in rapporto di associato, socio lavoratore, il personale in organico a tempo indeterminato ed al segretario-economista convenzionato, assicurerà come minimo un'assistente per i servizi tutelari ogni 15 ospiti dalle ore 6.00 alle ore 22.00. Inoltre verrà assicurato il servizio di lavanderia e stireria nonché il servizio di pulizia ordinaria.

L'Ente si impegna a mantenere il rapporto operatore/utente anche nelle festività;

Il servizio di guardiania sanitaria notturna dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo, festivi compresi, per tutti gli ospiti della Casa di Ospitalità sarà garantito da apposita associazione di volontariato adeguatamente abilitata a svolgere tale servizio, individuata ed a totale carico dall'Amministrazione Comunale. Gli operatori dell'Associazione/Cooperativa individuata dal Comune, saranno gestiti dagli organi amministrativi dell'Ente.

L'Ente deve garantire che il personale utilizzato sia in possesso del titolo di studio attinente alla qualifica rivestita all'atto della stipula della convenzione.

In presenza di un numero di ospiti inferiore a quello previsto nei rapporti su indicati deve essere comunque assicurata la presenza dell'unità di base del personale indicato.

## Art. 6 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Al personale impiegato dall'Ente con rapporto di lavoro dipendente deve essere corrisposto il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. di categoria o, in assenza, dal C.C.N. UNEBA ed i relativi oneri previdenziali ed assistenziali, di tale adempimento l'ente deve, a richiesta dall'A.C., fornire apposita documentazione.

## Art. 7 - PRESCRIZIONI

Il personale dell'Ente addetto all'assistenza degli ospiti ed alla manipolazione-preparazione del cibo deve essere munito di apposito libretto sanitario rilasciato dall'autorità competente, tenuto in regola con le vigenti disposizioni.

L'Ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C.

Detto registro non può essere sostituito dal registro di pubblica sicurezza ove richiesto ai sensi degli artt. 109 e 193 del T.U.P.S.

## Art. 8 - LIMITI CAPACITÀ RICETTIVA

La presenza di anziani non autosufficienti nelle strutture autorizzate quali «case di riposo» non può eccedere di norma il 20% della capacità ricettiva complessiva. A tale prescrizione si può derogare su specifica autorizzazione dell'A.C. solo nei confronti di ospiti che hanno perduto la propria autonomia in costanza di ricovero all'interno della medesima struttura.

## Art. 9 - FRUIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili.

L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, anche avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'ente.

## Art. 10 - ASSENZA PER RICOVERO IN OSPEDALE

Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero, l'Ente si impegna a darne tempestiva comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero. L'Ente dovrà mantenere i rapporti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero.

Al medesimo soggetto dovrà garantirsi durante la degenza il posto letto all'interno della struttura al suo rientro. E' facoltà dell'A.C., trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero, acquisire elementi di conoscenza e valutazione sul caso, per disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione al ricovero in istituto.

## Art. 11 - CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

L'Ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall'A.C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario, ed a non trasferire i medesimi soggetti in altre



strutture senza il preventivo accordo del competente ufficio comunale ed il relativo assenso degli ospiti interessati.

#### Art. 12 - VOLONTARIATO

L'Ente nello svolgimento delle attività può avvalersi di obiettori di coscienza e di volontari, a supporto dell'attività assistenziale. L'Ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari ed obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza la corresponsione di alcun compenso. I volontari ed obiettori di coscienza non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari ed obiettori all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari e degli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del servizio ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati per i quali l'Ente può chiedere il rimborso in aggiunta alle rette come appresso determinate, purché preventivamente autorizzato dall'A.C.

#### Art. 13 - PARTECIPAZIONE DELL'UTENZA

L'A.C. promuove ogni sei mesi, anche attraverso il proprio servizio sociale, incontri con l'Ente gestore e i soggetti ospiti ed i loro familiari, allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni, le modifiche da apportare al servizio prestato, da sottoporre all'esame della commissione consultiva anziani. L'A.C. indice inoltre riunioni operative con i coordinatori degli enti convenzionati e rappresentanti locali delle associazioni cui gli stessi aderiscono.

#### Art. 14 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

##### Casa di riposo/casa protetta

L'A.C. corrisponderà all'Ente per ciascun assistito la retta giornaliera di €. 43,82 (diconsi Quarantatre/82) (importo base determinato con Decreto Presidenziale 4 giugno 1996, pubblicato sulla GURS n.40 del 10/08/1996 - €. 30,99 (€. 60.000), incrementato dell'aumento ISTAT dal giugno 1996 al maggio 2014 per un importo pari €. 12,83). L'importo, relativamente alle rette rendicontate, sarà decurtato dal costo del servizio di guardiania sanitaria notturna prestato dall'Associazione/Cooperativa individuata dal Comune.

Inoltre si ritiene soddisfatto tutto il pregresso rispetto a quanto versato da codesta Amministrazione in riferimento alle rette conteggiate e non adeguate, sulla base dei prospetti contabili trimestrali e da dichiarazione attestante il rispetto dei contratti di lavoro.

L'A.C. provvederà a liquidare le somme dovute così come risultanti dalla contabilità prodotta dall'Ente;

Per le giornate di assenza, l'Ente è obbligato, a partire dal terzo giorno consecutivo, ad informare l'A.C. e a detrarre dalla relativa contabilità la quota giornaliera relativa al vitto dal quarto giorno.

#### Art. 15 - RIMBORSI

Le contabilità dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti contabili, corredati da fattura ove l'Ente sia tenuto e debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'A.C., ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro 15 giorni trasmette gli opportuni rilievi all'Ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione si provvede entro giorni 30 dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall'A.C., sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

Trascorso infruttuosamente il termine sopra riportato, compete all'Ente la liquidazione degli interessi legali sulla somma spettante per il periodo di ritardo nella misura del prime rate maggiorato di 1 punto.

I prospetti contabili possono pervenire all'A.C. a mezzo lettera raccomandata o presentati direttamente all'ufficio competente, che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando formale ricevuta.

#### **Art. 16 - CORRISPETTIVI PER RICOVERI DIURNI**

Per eventuali ricoveri a carattere temporaneo e diurno disposti dall'A.C. in favore di anziani bisognosi di aiuto per inidoneità contingente della famiglia all'assistenza, la retta giornaliera viene determinata in misura pari al 60% di quella fissata per il ricovero a tempo pieno.

#### **Art. 17 - DURATA DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione ha la durata di anni uno a decorrere dalla data della sottoscrizione. E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti la sua scadenza, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, con l'obbligo di darne nei medesimi termini comunicazione all'Ente e di acquisirne formale accettazione.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

#### **Art. 18 - RECESSO DALLA CONVENZIONE**

L'A.C. si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

#### **Art. 19 - CLAUSOLA ARBITRALE**

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del comune, un rappresentante dell'Ente e da un presidente scelto dalle parti tra pubblici funzionari in servizio o in quiescenza esperti del settore.

## Art. 20 - VALIDITÀ CONVENZIONE

La validità della presente convenzione resta subordinata per l'A.C. all'esecutività dell'apposito atto deliberativo e per l'Ente sin dalla sua sottoscrizione. Rimane l'obbligo per l'Ente convenzionato di produrre, all'atto della sottoscrizione:

- la certificazione di cui alle leggi nn. 1423/56, 575/75, 936/82 e successive disposizioni ed integrazioni relative al legale rappresentante ed ai componenti il consiglio di amministrazione;
- il decreto assessoriale di iscrizione all'albo regionale sez. anziani tip. casa di riposo/casa protetta/comunità alloggio in applicazione dell'art. 26, legge regionale n. 22/86;
- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio.

## Art. 21 - RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del C.C.


## Art. 22 - REGISTRAZIONE CONVENZIONE

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente gestore, se dovute.

## Art. 23 - FORO COMPETENTE

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Marsala.  
Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e si sottoscrivono come appresso.

Per la Casa di Ospitalità  
Il Commissario Straordinario dell'Ente  
(Ing. Ferdinando Mandina)



Per il Comune di Castelvetro  
Il Dirigente del Settore Servizi Sociali  
(Sig. Giuseppe Barresi)

---

POLIZZA 101228

COD. AGENZIA 8103 AGRIGENTO CENTRO SUB-AGENZIA 0001

COASS. 1 VINCOLO 0 INDICE        COEFF. DI RIVALUTAZIONE        FRAZIONAMENTO 01

CODICE FISCALE CONTRAENTE 01356690816

PREMIA 490,80  
RISERVA 109,20  
RISERVA 600,00

10 07 12

I pagamenti effettuati a mezzo assegno  
non sono accettati salvo buon fine

*[Signature]*  
CAPELLI ANTONIO

CASA DI OSP. T. LUCENTINI  
VIA XX SETTEMBRE 37  
91022 CASTELVETRANO

TP

AXA ASSICURAZIONI S.p.A.  
L'Amministratore Delegato

*[Signature]*

  
Q781030001012281206

ZIE/SOMME ASSICURATE :

LE SIN. RESPONSABILITA' CIVILE PREST. LAVORO	1.500.000,00 EURO
LE PERS. RESPONSABILITA' CIVILE PREST. LAVORO	1.500.000,00 EURO
LE SIN. RESPONSABILITA' CIVILE TERZI	1.500.000,00 EURO
LE PERS. RESPONSABILITA' CIVILE TERZI	1.500.000,00 EURO
LE COSE RESPONSABILITA' CIVILE TERZI	1.500.000,00 EURO

In assicurazione il premio di riferimento alla quota AXA Assicurazioni. Se la presente esistenza riporta l'indice, significa che la polizza e' soggetta all'adempimento in base alle condizioni e i nuovi capitali, su eventi, come indicativi e arrotondati. E' inteso che gli stenti sono valutati secondo il coefficiente di rivalutazione indicato in quietanza. Sono esclusi i capitali, per le polizze infortuni e/o malattie, in caso di piu persone assicurate, viene indicato la somma assicurata piu elevata, per le polizze in coassicurazione - delego AXA and - viene indicato il capitale complessivamente assicurato.

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Via Leopardi 15, 20123 Milano - Italia

Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331

Capitale Sociale € 211.189.625 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano C. F. e P. I.V.A. n. 00902170018 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano 576311 - Direzione e coordinamento di AXA S.A. ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese Isvap n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA (filiale del Gruppo Isvap con n. 841 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato del 29 settembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1938 n. 63)



TIPO DELLA RESTITUZIONE DEL TITOLO-COPIA PER DIREZIONE. TITOLO RESO IL       /      /      

<input type="checkbox"/>	Sostituzione con appendice N <u>      </u> polizza N <u>      </u> di <u>      </u> registrata a riscontro N. <u>      </u> del <u>      </u>
<input type="checkbox"/>	Procedere all'azione di recupero <input type="checkbox"/> Altro <u>      </u>

Direzione Generale - Via Salaria 13 - 00198 Roma  
 Numero verde 211.168.625 interamente versato  
 e coordinamento di AXA S.A. ai sensi dell'art. 2497 bis C.C.  
 Ufficio del Registro delle Imprese di Milano n. 00902170018  
 E.E.A. della C.G.I.A.A. di Milano 1576311  
 Assicurazione ISVAP n. 1 00025  
 Gruppo assicurativo AXA ITALIA tenuto Albo Gruppi ISVAP n. 041

00000000101HH90XT

**APPENDICE DI VARIAZIONE CON INCASSO PREMIO  
 SENZA MODIFICA DI RATE SUCCESSIVE**

	X - Mut.	1 - Inc.	2 - Inc/Pte.	3 - Grup.	4 - Perm.	C - Gral.	7 - RC.	8 - Indor.	9 - Agr.	0 - Ric. Pac.	M - Mal.	L - Tutela	G - R. Tec.
								X					
101229	Cod. Agenzia 8103	Agenzia AGRIGENTO CENTRO					Cod. subagenzia 1	Cod. produttore	Cod. Appendice 2154				
24/00 del 09/2012	Adeg. Aut. NO	Indice	Cod. pagam.	Vincolarità			Scadenza vincolo	Codice Prodotto 8E44					
BI OSP. T. LUCENTINI							Codice Cliente 18593	Codice Fiscale / Partita Iva 01356690816					

Effettuato dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza dell'appendice sopra indicato, di Comune accordo tra le Parti si conviene di apportare alla polizza originaria le seguenti modifiche:

**21 - REINTEGRO SOMME ASSICURATE**

Premesso che a seguito del sinistro avvenuto il \_\_\_\_\_ indennizzato in euro \_\_\_\_\_ operatività contrattuale, conformemente a quanto stabilito dalle Condizioni di Assicurazione si è automaticamente indotta, l'Assicurazione si provvede al reintegro delle somme assicurate con la polizza originaria sino alla scadenza annuale e ciò mediante pagamento da parte del Contraente, di un premio come di seguito calcolato.

**22 - REGOLAZIONE PREMIO - LIQUIDAZIONE FLOTTANTE**

In base alle dichiarazioni rese dal Contraente, si procede conformemente a quanto disposto dalle Condizioni di Assicurazione, alla liquidazione e regolazione del premio, come da conteggio allegato, per il periodo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

**25 - RIMBORSO**

Si rimborsa al Contraente il rateo di premio pagato e non goduto, al netto dell'imposta, relativo al periodo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

**26 - ESCLUSIONE INDICIZZAZIONE** Pertanto il Contraente rinuncia all'indicizzazione prevista in polizza conseguentemente le somme massimali assicurate ed il premio risulteranno pari a quelli dell'ultimo aggiornamento effettuato.

**28 - INCASSO RATA**  per mancata emissione quietanza  per quietanza errata

L'incasso rata è riferito al periodo di assicurazione dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

**31 - INCASSO PER ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

**20 - AUMENTO TEMPORANEO**

Con decorrenza sopraindicata e termine della garanzia dalle ore 24.00 del \_\_\_\_\_ di comune accordo tra le Parti si conviene di apportare alla polizza originaria la seguente modifica:

Il premio 1 è relativo a:	Premio 1 netto euro	Complemento / accessori euro	Premio imponibile euro	Imposta euro	Totale euro
	487,80	0,00	487,80	12,20	500,00
Il premio 2 è relativo a:	Premio 2 netto euro	Complemento / accessori euro	Premio imponibile euro	Imposta euro	Totale euro
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Premio Incasso Appendice	Premio Totale Netto	Totale Completo / accessori euro	Totale Premio imponibile euro	Imposta Totale euro	Totale rate euro
	487,80	0,00	487,80	12,20	500,00

Emessa in 3 Esemplari il 09/06/2012

Restano confermate le Dichiarazioni, Definizioni, Condizioni Generali di Assicurazione, Condizioni Particolari, Speciali Aggregative, descrizioni ed ogni altra circostanza, stampata o dattiloscritta, risultanti dalla suddetta polizza, che non siano qui esplicitamente modificate.

IL CONTRAENTE \_\_\_\_\_  
 AXA ASSICURAZIONI S.p.A.  
 Mod. 2154 - Ed. 02/2009